



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

161^a seduta pubblica (pomeridiana)
giovedì 26 febbraio 2009

Presidenza della vice presidente Mauro

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-26
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	27-70
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	71-94

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE	Pag. 1, 2
PEGORER (PD)	1, 2
Verifiche del numero legale	1, 2

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3
---	----------

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	3, 4, 5 e <i>passim</i>
PALMIZIO (PdL)	4
MARINO Mauro Maria (PD)	4
MALAN (PdL), relatore	5, 6, 8 e <i>passim</i>
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	5, 6, 8 e <i>passim</i>
INCOSTANTE (PD)	5
ESPOSITO (PdL)	6
GIAMBRONE (IdV)	7
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	8
BRICOLO (LNP)	9, 10
LEGNINI (PD)	10, 13
D'ALÌ (PdL)	11
BONFRISCO (PdL)	11
FINOCCHIARO (PD)	11, 14
MORANDO (PD)	12, 13, 14 e <i>passim</i>
QUAGLIARIELLO (PdL)	15, 16
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	5, 7

SU NOTIZIE DI AGENZIA CONCERNENTI I SENATORI MALAN E SARO

PRESIDENTE	Pag. 16, 17
ZANDA (PD)	16
QUAGLIARIELLO (PdL)	17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082:

PRESIDENTE	17, 18, 19 e <i>passim</i>
TOFANI (PdL)	17
PARDI (IdV)	17
LEGNINI (PD)	18, 19, 20 e <i>passim</i>
MALAN (PdL), relatore	18, 20, 25
VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze	18, 20, 23 e <i>passim</i>
AZZOLLINI (PdL)	20
INCOSTANTE (PD)	20, 21
PEGORER (PD)	21
FINOCCHIARO (PD)	21, 22
GASPARRI (PdL)	22, 24
CASSON (PD)	25
Verifiche del numero legale	21, 25

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 3 MARZO 2009 26

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1082:

Articolo 22 ed emendamenti	27, 28
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 22	30
Articolo 23, emendamenti e ordine del giorno	31, 33, 35
Articolo 23-bis ed emendamento	35, 36
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23-bis	37
Articoli 24 e 24-bis	37, 39
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24-bis	39

Articoli 25 e 26	Pag. 41, 42	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26 e ordini del giorno 43, 60		Annunzio di presentazione	Pag. 82
Articolo 26- <i>bis</i> e proposta di stralcio	62, 63	INCHIESTE PARLAMENTARI	
Articoli 26- <i>ter</i> e 26- <i>quater</i> , proposta di stralcio ed emendamenti	63, 64, 66	Annunzio	83
<i>ALLEGATO B</i>		PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UNIONE EUROPEA	
INTERVENTI		Deferimento a Commissioni permanenti	83
Intervento della senatrice Bonfrisco sull'emendamento 26.0.4 al disegno di legge n. 1082	71	PARLAMENTO EUROPEO	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	73	Trasmissione di documenti	83
CONGEDI E MISSIONI	82	INTERROGAZIONI	
		Annunzio	25
		Interrogazioni	85
		Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	88
		Da svolgere in Commissione	94

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 15,42.

AMATI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

PEGORER (*PD*). Chiede la votazione del processo verbale previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,07.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

AMATI, *segretario*. Dà lettura degli ulteriori pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sugli emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e dei relativi emendamenti.

PALMIZIO (*PdL*). Ritira gli emendamenti 22.3 e 22.6.

MARINO Mauro Maria (*PD*). Illustra l'emendamento 22.4 che prevede che restino in vigore gli attuali obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici. Durante l'esame presso le Commissioni riunite è stato approvato un emendamento del Governo in merito, che però non ha migliorato il testo né dal punto di vista formale né dal punto di vista sostanziale.

MALAN, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 22.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

INCOSTANTE (*PD*). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 22.4.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dal Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,32.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 22.4. Il Senato respinge gli emendamenti 22.5 e 22.7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.700 e 22.701 sono inammissibili.

ESPOSITO (PdL). Ritira l'emendamento 22.100.

Il Senato approva l'articolo 22 e respinge l'emendamento 22.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 23.7 e sull'ordine del giorno G23.700 e parere contrario sui restanti emendamenti.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore ed accoglie, pur con qualche perplessità, l'ordine del giorno G23.700.

Il Senato respinge gli emendamenti 23.1 (identico all'emendamento 23.2), 23.3 e 23.6 ed approva l'emendamento 23.7. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 23.8 e 23.9. Il Senato approva l'articolo 23, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23-bis e dei relativi emendamenti.

MALAN, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 23-bis.700 e, in attesa di una riformulazione dell'emendamento 23-bis.0.700, me chiede l'accantonamento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concorda con il relatore.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Ritira l'emendamento 23-bis.700 e concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento 23-bis.0.700.

Il Senato approva l'articolo 23-bis.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 23-bis.0.700.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 24 e 24-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento del Governo volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24-bis, che si intende illustrato.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24-bis.0.300.

Il Senato approva l'emendamento 24-bis.0.300. Con distinte votazioni, vengono quindi approvati gli articoli 25 e 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26, che si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Il contenuto dell'emendamento 26.0.250 è già stato recepito nel testo grazie all'approvazione di un precedente emendamento. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.550 e 26.0.551 (testo 2), come modificato, nonché sull'emendamento 26.0.6000, con la correzione richiesta dalla Commissione bilancio. Invita a ritirare gli emendamenti 26.0.3, 26.0.4 e 26.0.800. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

BRICOLO (*LNP*). Propone l'accantonamento dell'emendamento 26.0.800 per consentirne un maggiore approfondimento.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento.

LEGNINI (*PD*). Numerosi emendamenti aggiuntivi all'articolo 26 sono palesemente estranei all'oggetto del disegno di legge e alle materie contenute nella risoluzione di approvazione del DPEF; essi devono pertanto essere dichiarati inammissibili dalla Presidenza. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Alcuni emendamenti sono stati respinti in Commissione, e sono pertanto ammissibili, mentre altri concernono le materie oggetto del provvedimento. (*Proteste dal Gruppo PD*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita a ritirare gli emendamenti 26.0.9 e 26.0.4 e a trasformarli in ordini del giorno e dichiara di condividere la proposta di accantonamento dell'emendamento 26.0.800. Su tutti gli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.0.700 (testo 2) è inammissibile.

D'ALÌ (*PdL*). Accetta l'invito a ritirare l'emendamento 26.0.250.

BONFRISCO (*PdL*). Ritira l'emendamento 26.0.3 e trasforma l'emendamento 26.0.4 nell'ordine del giorno G26.0.4 (*v. Allegato A*). Consegna un testo scritto per una migliore illustrazione dell'emendamento 26.0.4. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.4 non viene posto in votazione.

FINOCCHIARO (*PD*). Il Regolamento del Senato prevede un rigoroso vaglio di ammissibilità sui testi dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria e sui relativi emendamenti, che però pare non essere stato compiuto sul provvedimento in esame, il quale contiene disposizioni palesemente estranee al contenuto della risoluzione di approvazione del DPEF. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo*).

PRESIDENTE. Ribadisce la posizione assunta dalla Presidenza e già comunicata all'Assemblea. (*Proteste dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). La risoluzione approvativa del DPEF non contiene alcun riferimento alle materie oggetto di numerosi emendamenti all'esame dell'Aula, i quali dovrebbero pertanto essere dichiarati inammissibili. Così facendo, la Presidenza sta violando gravemente il Regolamento del Senato e la legge di contabilità. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea al ricorrere di determinate condizioni.

MALAN, *relatore*. Non è la prima volta che il Senato discute disegni di legge non del tutto omogenei nel loro contenuto ed è inoltre legittima l'introduzione nel provvedimento della disciplina sul processo amministrativo dopo che alla Camera è stata introdotta quella sul processo civile. Quanto agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26, essi rientrano nell'ambito del titolo del disegno di legge, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione e la competitività, nonché in materia di processo civile. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

FINOCCHIARO (*PD*). La materia del processo civile è contenuta nella risoluzione di approvazione del DPEF e non è stata quindi introdotta presso l'altro ramo del Parlamento. La disposizione regolamentare richiamata dalla Presidente rafforza inoltre la tesi sostenuta dall'opposizione, giacché prefigura un dovere della Presidenza di dichiarare inammissibili disposizioni del testo approvato dalla Commissione che fossero in contrasto con l'obiettivo di assicurare la piena omogeneità del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. Ribadisce la posizione della Presidenza in ordine all'ammissibilità degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PdL. Reiterate proteste dal Gruppo PD*).

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Chiede di sospendere brevemente la seduta per addivenire ad una soluzione del problema. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Al fine di consentire il sereno svolgimento dei lavori, propone di accantonare gli emendamenti governativi aggiuntivi per esaminarli nel corso della prossima seduta. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Massimo Garavaglia*).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti aggiuntivi del Governo all'articolo 26.

Il Senato respinge l'emendamento 26.0.8/1, identico agli emendamenti 26.0.9/1 e 26.0.11/1.

Su notizie di agenzia concernenti i senatori Malan e Saro

ZANDA (*PD*). Invita la maggioranza a fornire delucidazioni in ordine ad una notizia ANSA, stando alla quale i senatori Malan e Saro sarebbero stati sostituiti nella Commissione affari costituzionali in quanto contrari al disegno di legge Calabrò. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Precisa che la notizia riporta che i senatori «dovrebbero essere sostituiti».

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Il senatore Zanda fa male ad affidarsi a notizie di stampa, visto che il Gruppo del Popolo della Libertà non ha preso in considerazione il problema. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 26.0.8 e 26.0.11 sono decaduti.

TOFANI (*PdL*). Trasforma l'emendamento 26.0.9 nell'ordine del giorno G26.0.9 (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti. Ricorda che gli emendamenti 26.0.7000, 26.0.8000 e 26.0.9000 sono stati ritirati, mentre il 26.0.800 è accantonato. Passa quindi all'esame dell'articolo 26-*bis*, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio.

PARDI (*IdV*). Illustra le proposte di stralcio S26-*bis*.700 e S26-*quarter*.700, volte a stralciare due articoli che attengono a materie estranee al contenuto del provvedimento.

LEGNINI (PD). Propone di accantonare gli articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater.

MALAN, *relatore*. Dichiaro di non condividere la proposta di accantonare l'articolo 26-bis.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere negativo sulla proposta avanzata dal senatore Legnini, stante peraltro l'urgenza di dare una nuova disciplina al processo amministrativo.

LEGNINI (PD). Nel condividere l'urgenza di una nuova disciplina del processo amministrativo, osserva però che la materia non costituisce oggetto della risoluzione di approvazione del DPEF e non dovrebbe pertanto essere contenuta nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. In assenza di unanimità dell'Assemblea, ritiene opportuno proseguire l'esame del provvedimento fino alle ore 19. Peraltro, la 5ª Commissione non si è espressa in senso contrario. (*Commenti dei senatori Legnini e Morando*).

AZZOLLINI (PdL). Alla 5ª Commissione non spetta il vaglio di ammissibilità degli articoli quanto ai profili di estraneità all'oggetto dei disegni di legge collegati alla finanziaria, ma solo quello in ordine ai profili di copertura. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Si rimette al relatore e al rappresentante del Governo sulla proposta di riviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

MALAN, *relatore*. Propone di proseguire nell'esame del provvedimento.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si associa alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Dispone il seguito della discussione. (*Proteste dei senatori Morando e Legnini*).

Il Senato respinge la proposta di stralcio S26-bis.700. Su richiesta del senatore PEGORER (PD), il Senato risulta in numero legale.

FINOCCHIARO (PD). Ribadisce la serietà della questione sottoposta all'attenzione della Presidenza, in merito ai profili di ammissibilità degli articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater per estraneità degli stessi alla materia oggetto del provvedimento. Dinanzi al mancato recepimento da parte della Presidenza della proposta di accantonamento di tali articoli o almeno della richiesta di sospendere i lavori, invita i colleghi dell'opposizione ad ab-

bandonare l'Aula. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV, i cui senatori si apprestano ad abbandonare l'Aula*).

PRESIDENTE. Sottolinea la disponibilità manifestata sul punto dal Governo.

GASPARRI (*PdL*). L'Assemblea del Senato non può giudicare sull'ammissibilità di norme che sono state legittimamente varate e approvate dalla Camera dei deputati. Si mostra comunque disponibile ad accogliere la proposta di rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

LEGNINI (*PD*). Confuta le affermazioni del collega Gasparri in merito al fatto che le norme oggetto di contestazione siano state introdotte dall'altro ramo del Parlamento, dal momento che esse sono state approvate dalle Commissioni riunite del Senato. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. In risposta alle critiche sollevate dai colleghi dell'opposizione circa la disomogeneità delle norme contenute nel provvedimento, osserva come esso sia improntato ad un'unità logica nonostante la complessità e l'eterogeneità dei contenuti. Il Governo si è già mostrato disponibile all'accoglimento delle richieste dell'opposizione, accantonando gli emendamenti aggiuntivi del Governo all'articolo 26, ma si rimette alla decisione della Presidenza sulla questione dell'inammissibilità degli articoli 26-bis, 26-ter e 26-quater, pur ritendendo gli argomenti in essi trattati assolutamente compatibili con il contenuto proprio dei collegati, come da risoluzione approvativa del DPEF. Si dichiara quindi favorevole al prosieguo dell'esame dell'articolo. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dispone che si proceda con le votazioni.

Il Senato approva gli articoli 26-bis e 26-ter.

PRESIDENTE. La proposta di stralcio S26-quater.700 risulta decaduta per assenza del proponente. Passa all'esame dell'articolo 26-quater e dei relativi emendamenti che si intendono illustrati.

MALAN (*PdL*). Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 26-quater.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CASSON (*PD*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 26-quater.700. Avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le cir-

costanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 17,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,42*).
Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Pegorer risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

BARBOLINI (*PD*). Presidente, chiuda la votazione!

PRESIDENTE. Lascio il tempo di votare ai colleghi che sono appena entrati e che stanno ritirando la tessera. (*Proteste dal Gruppo PD*). Calma, colleghi.

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16,07).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signora Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Colleghi, per cortesia, vi invito a prendere posto.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,08).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1082, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Invito il senatore Segretario a dar lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

AMATI, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, osservando, quanto all'articolo 9, l'opportunità che, in sede di emanazione dei decreti legislativi finalizzati alla individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali, individuando adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni.

Si segnala inoltre, quanto all'articolo 12-ter, l'esigenza di assicurare il rispetto delle competenze regionali in materia di turismo.

Esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26-quater, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 26.0.800, parere non ostativo, a condizione che sia riformulato con la previsione dell'espressione del parere da parte della Regione interessata;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sulla proposta 26.0.551 (testo 2) parere

non ostativo con le seguenti condizioni rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che alla lettera a), capoverso *a-bis*), dopo le parole «procedure selettive di cui alla lettera a)» siano inserite le seguenti: «e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo,»;

– che alla lettera b) le parole «valutati in » siano sostituite dalle seguenti: «pari a».

Esprime poi parere non ostativo su tutti gli ulteriori emendamenti fino all'articolo 26-*quater*.

Resta sospeso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PALMIZIO (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il ritiro degli emendamenti 22.3 e 22.6, in quanto assorbiti dall'articolo 40, così come riformulato dalla Commissione.

MARINO Mauro Maria (*PD*). Signora Presidente, l'emendamento 22.4, da me presentato, era simile a quello del senatore Palmizio, quindi a questo punto sentirò il parere del relatore. Di essi, in realtà, non è stato possibile discutere in Commissione in quanto l'approvazione di un emendamento del Governo ne aveva precluso la trattazione; sono quindi stati ripresentati in Aula tali e quali.

Devo dire, peraltro, che l'emendamento presentato dal Governo sicuramente non ha migliorato il contenuto del testo precedente, né dal punto di vista formale – ad esempio, qui si fa ancora riferimento ai siti informatici che penso si debbano intendere, come evidenziava il Servizio Studi, come siti istituzionali su reti telematiche – né dal punto di vista sostanziale. Ci troviamo di fronte, infatti, ad una rubrica dell'articolo 22 che parla dell'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea e, all'interno di tale previsione, si arriva a chiedere che non vi sia più l'obbligatorietà della pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici.

Chiedo quindi al relatore di chiarire se la riformulazione del testo interviene anche a modificare tale comprensione, come ha detto il collega che mi ha preceduto.

Per il momento, comunque, noi manteniamo i nostri emendamenti perché riteniamo che quanto previsto nell'articolo 22 rappresenti un grave *vulnus* per l'editoria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, resto del parere che sia migliore la formulazione del testo, così come modificato in Commissione. Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.4.

Gli emendamenti 22.700 e 22.701 sono inammissibili.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 22.5, 22.7 e 22.0.1, mentre per quanto riguarda l'emendamento 22.100, invito il senatore Esposito a ritirarlo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 16,32).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.4, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.700 e 22.701 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 22.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Marino Mauro Maria.

Non è approvato.

Senatore Esposito, sull'emendamento 22.100 c'è un invito al ritiro, lo accoglie?

ESPOSITO (*PdL*). Sì, signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dalla senatrice Inconstante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 23, ad eccezione dell'emendamento 23.7 sul quale il parere è favorevole. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G23.700.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo si conforma al relatore. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G23.700, esso impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere idonee modalità e forme di risarcimento del danno e, quindi, sostanzialmente si può accettare senza grosse elucubrazioni; tuttavia, mi domando quale possa essere la valutazione del risarcimento del danno per il fatto che non si erogano servizi in modalità digitale. Francamente mi sembra scarsamente comprensibile. Forse sarebbe opportuno ritirarlo, tuttavia, se il presentatore insiste, si può accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori, identico all'emendamento 23.2, presentato dal senatore De Sena e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.6, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.7, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.8.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.8, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.9.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.9, presentato dal senatore Belisario e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G23.700 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Gli emendamenti 23-*bis*.700 e 23-*bis*.0.700, entrambi presentati dal senatore Benedetti Valentini, hanno analogo contenuto. Vorrei chiedere al presentatore di ritirare il primo e di accettare una riformulazione del secondo, di cui mi impegno a sottoporgli il testo quanto prima. Pertanto, chiederei per il momento di accantonarlo.

PRESIDENTE. Senatore Benedetti Valentini, è d'accordo con la proposta del relatore?

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signora Presidente, sono d'accordo a ritirare l'emendamento 23-*bis*.700 e ad accantonare l'emendamento 23-*bis*.0.700, in attesa che il relatore avanzi una proposta di riformulazione al riguardo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 23-*bis*.700 è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'articolo 23-*bis*.

È approvato.

L'emendamento 23-*bis*.0.700 è accantonato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento del Governo volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 24-*bis*, che si intende illustrato e su cui invito il relatore a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 24-*bis*.0.300.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24-*bis*.0.300, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 26, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante di Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. L'emendamento 20.0.700 è inammissibile. Invito il senatore D'Alì a ritirare l'emendamento 26.0.250 e la senatrice Bonfrisco a ritirare gli emendamenti 26.0.3 e 26.0.4.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 26.0.8/1, 26.0.9/1, 26.0.11/1, 26.0.8, 26.0.9 e 26.0.11.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 26.0.3000, 26.0.4000 e 26.0.5000 presentati dal Governo. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 26.0.6000 del Governo, così come riformulato a seguito delle osservazioni avanzate dalla 5ª Commissione.

Ritiro invece gli emendamenti 26.0.7000, il 26.0.8000 e 26.0.9000, a mia firma.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 26.0.550 e sull'emendamento 26.0.551 (testo 2).

Per quanto riguarda l'emendamento 26.0.800, avendone esaminato il contenuto, ritengo che si tratti di un argomento complesso, che sarebbe probabilmente più appropriato trattare nell'ambito del disegno di legge collegato riguardante l'energia, e cioè l'Atto Senato n. 1195. Per tale motivo, ne chiederei ai presentatori il ritiro.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signora Presidente, se è possibile, chiediamo l'accantonamento di questo emendamento, perché ci stiamo confrontando ancora con il Governo. Dal momento che ne abbiamo già accantonati altri, si potrebbe accantonare anche questo emendamento, per riesaminarlo nel prosieguo della discussione

PRESIDENTE. Essendo un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo, non ci sono problemi. L'emendamento 26.0.800 è pertanto accantonato.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Presidente, con riferimento alle questioni che abbiamo sollevato questa mattina circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, prendo atto che il Governo ha opportunamente ritirato tre o quattro proposte di modifica, che erano chiaramente inammissibili.

Richiamo però alla sua attenzione alcuni altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 26, come quelli che riguardano la composizione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, il coordinamento dei piani regionali per gli impianti dei rifiuti, l'Unità tecnica per i rifiuti, gli incarichi di funzioni dirigenziali, la Commissione nazionale per le risorse idriche. Ma cosa c'entrano questi temi con l'oggetto del provvedimento al nostro esame e con l'elenco delle materie indicate nella risoluzione di approvazione del DPEF? Assolutamente nulla; quindi, la sollecito a dichiarare inammissibili tali emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, alcuni sono già stati respinti in Commissione e altri sono stati presentati per affinità, perché riguardano materie che stiamo trattando nel testo.

Andiamo avanti con le votazioni.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, chiedo un pronunciamento espresso e motivato sul rilievo che ho appena formulato. Le ho fatto un elenco di emendamenti che sono palesemente estranei all'oggetto del provvedimento e all'elenco delle materie contenute nel DPEF e nella risoluzione che lo ha approvato. Lei dica se ciò che io ho contestato è vero o meno, perché se si limita a dire che invece queste materie sono trattate nel provvedimento – e questo non è vero – la sua posizione non può essere accettata. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Legnini, questa è la decisione della Presidenza.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. (*Proteste dal Gruppo PD*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, relativamente agli emendamenti 26.0.9 e 26.0.4 sono disponibile ad un accoglimento ove trasformati in ordini del giorno.

Sono favorevole all'accantonamento dell'emendamento 26.0.800. Faccio presente, tuttavia, che, almeno da parte del Ministero per lo sviluppo economico, sono state avanzate perplessità circa la neutralità dell'operazione che deriverebbe dall'eventuale approvazione dell'emendamento.

Su tutti gli altri emendamenti il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 26.0.700 è inammissibile.
Senatore D'Alì, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 26.0.250?

D'ALÌ (*PdL*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 26.0.3?

BONFRISCO (*PdL*). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, il sottosegretario Vegas l'ha invitata a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 26.0.4. Accetta la proposta del rappresentante del Governo?

BONFRISCO (*PdL*). Signora Presidente, trattandosi di una questione attinente ad una migliore e più efficace interpretazione del codice civile afferente al conteggio delle azioni proprie, la prego di voler accettare un testo scritto, che vorrei fosse allegato al Resoconto, per l'ulteriore specificazione di questo emendamento.

In ogni caso, accetto di ritirarlo e di trasformarlo in ordine del giorno, e ringrazio il Governo per averlo accolto. In tal modo, la discussione in merito è rinviata al momento del recepimento della direttiva comunitaria sui servizi finanziari, riferiti in particolare alle società quotate.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.4 non verrà posto in votazione.

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, io non sollevo una questione strumentale rispetto a questo provvedimento. Sto cercando di fare, come ha già fatto in precedenza il senatore Legnini in due occasioni, un richiamo rigoroso alle regole che governano questo dibattito. È fin troppo ovvio – e peraltro il nostro Regolamento, ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 126, lo stabilisce con solare chiarezza – che quando si esami-

nano disegni di legge collegati alla finanziaria, il vaglio sulla proprietà delle materie disciplinate dai testi, e dagli emendamenti addirittura, è assai più rigoroso di quanto non accada normalmente. Tanto è vero che la Camera o il Senato, a seconda di quale sia il ramo del Parlamento nel quale viene depositato ed esaminato in prima lettura il disegno di legge collegato alla finanziaria, esegue un primo vaglio circa la congruità delle materie contenute rispetto ai documenti economici e un secondo vaglio, molto rigoroso, sugli emendamenti.

Ora, in questo caso, ci stiamo trovando ad esaminare materie (rifiuti, acqua, incarichi dirigenziali, Consiglio di giustizia amministrativa) che non hanno relazione alcuna, non dico testuale, ma neanche di lontana affinità di materia, con il contenuto dei documenti economici. Presidente, questo è un tema molto serio, perché qui peraltro – me lo lasci dire – si gioca anche l'eguale opportunità dei giocatori di contribuire all'elaborazione di un testo, e possono passare, attraverso le dichiarazioni di ammissibilità e di inammissibilità, non solo strappi alle nostre regole, ma anche disuguaglianze rispetto al prodotto finale, ossia al provvedimento legislativo che questa Camera si trova ad approvare.

Si tratta dunque di una questione molto delicata; non è una decisione che appartiene, come regolarmente accade, alla Presidenza in ordine al vaglio di qualunque emendamento presentato rispetto a qualunque provvedimento, per quanto regolato minuziosamente. Quello in questione è uno spazio regolatissimo, nel quale la discrezionalità, signora Presidente, sostanzialmente non esiste, perché delle due l'una: o è materia riferita a parti e a disposizioni contenute nei documenti economici oppure non lo è, e in questo caso le suddette materie non lo sono. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Russo).*

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, ribadisco ciò che ho detto questa mattina, ossia che alcuni emendamenti sono stati respinti in Commissione e quindi sono ammissibili. *(Commenti dal Gruppo PD).*

Andiamo dunque avanti con le votazioni. *(Proteste dal Gruppo PD).*

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signora Presidente, mi scuso, ma vorrei insistere sul punto sollevato dalla senatrice Finocchiaro e, prima ancora, dal senatore Legnini. La questione che riguarda il contenuto proprio dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria è regolata, con assoluta puntualità, dai nostri Regolamenti e dalla legge di contabilità, in modo tale che, alla fine, venga affidata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato, nel corso dell'esame di tali provvedimenti, la possibilità di pronunciarsi, preliminarmente e nel corso dell'esame, con assoluta sistematicità, sul carattere omogeneo al contenuto definito nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria di ogni provve-

dimento collegato non solo rispetto al suo titolo, ma, insisto, rispetto ai contenuti definiti in sede di risoluzione approvativa del DPEF stesso.

Ora, signora Presidente, è evidente che la risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria non contiene alcun riferimento alle materie oggetto dei suddetti emendamenti. Signora Presidente, mi permetto di insistere: lei non è che può, lei deve dichiarare inammissibili tali emendamenti. Se il Presidente della Commissione di merito li ha ammessi, ha valutato in modo che, a mio giudizio, non è corrispondente al nostro Regolamento, ma qui a decidere non è il Presidente della Commissione che ha esaminato il provvedimento, ma lei, cioè il Presidente del Senato.

Quindi, la invito a riflettere sul punto su cui stiamo decidendo, perché cosa viene fuori se si continua con l'orientamento che lei ha già manifestato? Viene fuori che non solo abbiamo provvedimenti *omnibus* – senatore Vegas, mi rivolgo anche a lei – quando facciamo la finanziaria, ma anche quando approviamo i provvedimenti collegati. Le ricordo, signora Presidente che i provvedimenti collegati sono definiti dal Regolamento e dalla legge di contabilità come tali proprio al fine di garantire che siano provvedimenti omogenei per materia. Ed è per questa ragione che si dice che bisogna fissarne il contenuto nella risoluzione approvativa del DPEF.

Se poi invece la Presidenza del Senato, come in questo caso, ammette, violando palesemente il Regolamento e ciò che è previsto dalla legge di contabilità, che il provvedimento collegato possa, a sua volta, essere un provvedimento *omnibus* – e questo lo diventa se si dichiarano ammissibili emendamenti come questi al nostro esame – noi non solo non abbiamo semplificato la decisione di bilancio, ma abbiamo irrimediabilmente confuso, reso irriconoscibile, tutto il nostro procedimento legislativo.

Mi spiace, ma si tratta di una questione delicatissima, su cui l'orientamento che sta prendendo la Presidenza mi pare lesivo gravemente del Regolamento e della legge di contabilità. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, le voglio ricordare che il comma *2-quater* dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato recita: «Ricorrendo le condizioni di cui al comma *2-ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente» – come è avvenuto per altri emendamenti – «e del Governo può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea». Ribadisco...

MORANDO (PD). Del testo, non degli emendamenti!

LEGNINI (PD). Del testo!

PRESIDENTE. Dove ci sono i pareri contrari della 5ª Commissione – come, ad esempio, per l'emendamento 26.0.700 – gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, intanto, questa non è la prima legislatura della storia e non è precisamente la prima volta che ci troviamo di fronte ad argomenti non granitici nella loro omogeneità, ma soprattutto qui stiamo parlando di un testo in cui, durante il passaggio alla Camera, dove nasce a seguito di uno stralcio, è stato introdotto il tema del processo civile.

MORANDO (*PD*). Il processo civile c'era!

MALAN, *relatore*. Ora, io non credo sia fuori luogo che nel provvedimento in cui è stato inserito il processo civile venga inserito anche il processo amministrativo ... (*Commenti del senatore Morando*) ... che ormai, tra l'altro, fa parte del testo al nostro esame perché è stato approvato in Commissione. Ricordo, infatti, che stiamo esaminando il testo come approvato dalle Commissioni riunite.

Quanto agli altri emendamenti che sono, da quel che ho sentito citare, aggiuntivi all'articolo 26, mi pare che rientrino nell'ambito del titolo di questo provvedimento, quindi della semplificazione legislativa e di misure per lo sviluppo economico. Certamente, se si volesse cercare il pelo nell'uovo, potremmo aver fatto venti provvedimenti diversi per venti articoli, ma non credo che questo sia ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Oggi c'è bisogno di misure che favoriscano lo sviluppo economico e la semplificazione di molti passaggi legislativi amministrativi, sia per la pubblica amministrazione sia per i privati. Io credo che questo prevalga di gran lunga rispetto ad un'aspirazione utopica di purismo della legislazione che, peraltro, non è mai stata attuata. Non parliamo certamente di questa legislatura, che è tutto sommato ai primi mesi, ma, se guardiamo al passato, direi che siamo perfettamente nella norma. Anzi, trovo che l'insieme di queste misure abbia notevole coerenza con il titolo che accompagna il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, il collega Malan non se ne avrà a male se dico che invocare la categoria del purismo è quanto meno incongruo rispetto a questo provvedimento e alla congerie di norme che contiene.

Innanzitutto, lei ricorda male, collega: la questione che riguarda il processo civile stava nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria. Quindi, questa materia la possiamo escludere dal novero. Così come assai difficilmente riesco ad introdurre,

nelle norme che riguardano più complessivamente, come lei ha enunciato, il riordino dell'agire della pubblica amministrazione, le questioni relative agli incarichi dirigenziali. Peraltro, la spiegazione che ci ha appena fornito la Presidente dell'Assemblea dovrebbe tagliare il nodo gordiano di fronte al quale ci troviamo perché, al di là di ogni discussione che sta intercorrendo tra di noi sulla coerenza o meno delle materie qui esaminate rispetto alla risoluzione sul DPEF, la Presidente ha invocato il comma 2-*quater* dell'articolo 126-*bis*.

Signora Presidente, quel comma 2-*quater* rafforza quanto abbiamo detto! Infatti, esso prevede che qualora fosse accaduto, contravvenendo alle regole precisamente enunciate nei commi 2-*bis* e 2-*ter*, che in Commissione si fossero introdotte norme, sia pure su emendamento, tali da proporre all'Assemblea un testo non coerente con l'elencazione delle materie della risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, in questo caso lei avrebbe il dovere, come ha detto il senatore Morando, di espungere quelle parti e di dichiarare inammissibile ogni emendamento che tendesse a reintrodurle. È il terzo filtro, signora Presidente.

Allora, Presidente, questa è la questione: vi è un rigore analitico ed una logica conseguente nell'articolo 126-*bis*, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*. Possiamo far finta che non sia così, ma così è! E le dico anche, Presidente, che, poiché stiamo discutendo di una materia molto delicata che, come le ho detto prima, non riguarda soltanto l'osservanza delle regole che governano i nostri lavori, ma anche l'accesso, per una o per l'altra delle parti che stanno in questa Assemblea, alla possibilità di introdurre norme che le interessano in un testo, allora le dico che il mio Gruppo non è nelle condizioni di transigere su questo. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

PRESIDENTE. Senatrice Finocchiaro, io riferirò al Presidente del Senato il senso delle sue osservazioni, ma, allo stato, non posso che ribadire le valutazioni della Presidenza già comunicate in mattinata circa l'ammissibilità degli emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo PD*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.0.8/1, identico... (*Reiterate proteste dal Gruppo PD*).

MORANDO (PD). Non è possibile! Dica almeno che non li votiamo per il momento.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

QUAGLIARIELLO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signora Presidente, chiediamo cinque minuti di sospensione per trovare una soluzione al problema. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, poiché non mi sembrerebbe il caso di turbare il clima positivo che finora si era costruito su questo provvedimento (che, ricordo, è comunque un provvedimento collegato), credo che, per dare modo di riflettere e di calmare gli animi, sia opportuno, per il momento, accantonare gli emendamenti governativi aggiuntivi, riservandoci di valutarli e votarli nella prossima seduta. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Garavaglia Massimo*).

MORANDO (*PD*). Almeno questo!

PRESIDENTE. Gli emendamenti aggiuntivi del Governo all'articolo 26 sono pertanto accantonati. Proseguiamo dunque con le votazioni.

Metto ai voti l'emendamento 26.0.8/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, identico agli emendamenti 26.0.9/1, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, e 26.0.11/1, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Su notizie di agenzia concernenti i senatori Malan e Saro

ZANDA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (*PD*). Signora Presidente, prendo la parola molto brevemente perché apprendo dall'ANSA la notizia che due nostri colleghi, i senatori Malan e Saro, sarebbero stati sostituiti nella Commissione affari costituzionali in quanto – sempre secondo quanto riferisce l'ANSA – dichiaratamente contrari al disegno di legge Calabrò. Penso che l'Assemblea debba essere informata di questa notizia che le agenzie hanno diffuso, perché mi sembra che sia la prima volta – almeno a mia memoria – che ciò accade.

Credo, inoltre, che il Gruppo del Popolo della Libertà, ove la notizia fosse destituita di fondamento, come mi auguro, dovrebbe immediatamente smentirla. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Per informazione, preciso che l'agenzia dice «dovrebbero essere sostituiti».

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*PdL*). Signora Presidente, mi sembra che già il fatto di affidarsi, come fonte, ad un'agenzia di stampa, dal momento che viviamo nella stessa Aula e comunichiamo anche su tante cose, è qualcosa che potrebbe essere evitato. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Se poi la notizia ANSA è al condizionale, c'è un'aggravante ed un motivo in più.

Io quello che posso, al momento, dire è che il Gruppo del Popolo della Libertà non ha neanche preso in considerazione questo problema, perché dovrebbe essere affrontato nella prossima settimana, e non siamo soliti fare una programmazione così lunga.

In ogni caso, quando prenderemo una decisione, avvertiremo l'ANSA e il Vice presidente del Gruppo del Partito Democratico potrà sapere, da agenzia, quale sarà la nostra decisione. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082 (ore 17,12)

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 26.0.8 è decaduto.

C'è un invito del Governo a ritirare e a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 26.0.9. Chiedo ai presentatori se intendono accettare tale invito.

TOFANI (*PdL*). Accogliamo l'invito, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G26.0.9 non verrà posto in votazione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 26.0.11 è decaduto.

Ricordo che gli emendamenti del Governo 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.6000 (testo 2), 26.0.550 e 26.0.551 (testo 3) sono stati accantonati e che gli emendamenti 26.0.7000, 26.0.8000 e 26.0.9000 sono stati ritirati. Anche l'emendamento 26.0.800 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-*bis*, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, le due proposte di stralcio che abbiamo presentato agli articoli 26-*bis* e 26-*quater* sono elementari e attengono alla materia che abbiamo discusso fino ad ora.

Con la prima, la S26-*bis*.700, chiediamo di stralciare l'articolo 26-*bis*, che introduce in questo provvedimento disposizioni concernenti la Corte

dei conti; con la successiva proposta, la S26-*quater*.700, proponiamo di stralciare l'articolo che introduce in questo contesto il riassetto del processo amministrativo.

Si tratta di due argomenti eteroclitici: non hanno nulla a che vedere con l'intera materia che è stata discussa, non hanno attinenza con la finanziaria; quindi, si propone semplicemente di toglierli dalla scena.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, la prego vivamente di accantonare gli articoli 26-*bis*, che reca disposizioni concernenti la Corte dei conti, l'articolo 26-*ter*, che reca norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato, e l'articolo 26-*quater*, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo (non del processo civile), che non hanno niente a che fare con il presente provvedimento. Accantoniamoli, ne discuteremo nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di accantonamento testé avanzata.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, non vedo ragione per accantonare l'articolo 26-*bis*, approvato dalle Commissioni riunite con molti subemendamenti, peraltro, dell'opposizione, e che fa parte del nostro testo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, non credo sia condivisibile la proposta del senatore Legnini di accantonare articoli che rientrano in un testo già approvato dalle Commissioni riunite, che sono stati già sottoposti ad un vaglio delle stesse e che sono entrati nel testo. (*Commenti del senatore Legnini e della senatrice Incostante*). La fattispecie regolamentare, in questo caso, è profondamente diversa rispetto a quella da lui prima lueggiata.

Faccio, tra l'altro, presente che esiste una contiguità o addirittura una coincidenza di materia: nel momento in cui si predispose in un collegato la normativa relativa alla revisione del processo civile, il processo amministrativo, sostanzialmente, è materia analoga, in quanto disciplina forse non diritti, ma interessi legittimi che comunque attengono ai diritti delle persone all'andamento dei traffici.

Perché nel collegato era stata inserita la riforma del processo civile? È ovvio: perché dalla giustizia civile dipende molto anche il grado di affidabilità, soprattutto internazionale, e di concorrenza di un Paese rispetto ai Paesi terzi. La stessa cosa vale per il processo amministrativo; poco si spiegherebbe perché, per avere giustizia in un'aula di tribunale civile, ci devono essere dei problemi e quindi va cambiata la procedura per incentivare gli investimenti nel nostro Paese, mentre sull'amministrazione, il cosiddetto *red tape*, rappresenta la parte più dolente, se vogliamo, del no-

stro Paese, è uno dei motivi principali per cui sono più difficili gli investimenti esteri da noi, non tanto per il livello di tassazione, ma proprio per il livello di difficoltà che gli operatori hanno nei rapporti con l'amministrazione, non si vede dunque perché non si dovrebbe intervenire là dove la sofferenza è più intensa. La contiguità o similitudine di materia è talmente viva da far concludere che sostanzialmente tutta la materia processuale deve essere lavorata e riformata nell'ambito di questo provvedimento collegato.

Per questo motivo, mentre ho dimostrato la disponibilità del Governo ad accantonare gli altri emendamenti che introducono materie aggiuntive e sulle quali è opportuna una riflessione, su questi temi, che sono stati già ampiamente discussi dalle Commissioni riunite, francamente il Governo insiste per avere la votazione da parte del Senato.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, naturalmente tutti concordiamo sul fatto che il processo amministrativo vada riformato e anche rapidamente, ma mi dispiace non essere assolutamente d'accordo, sul piano rigorosamente regolamentare, con il sottosegretario Vegas. Infatti, la risoluzione di approvazione del DPEF parla esclusivamente di riforma del processo civile; il processo amministrativo è regolato da un'altra legge, riguarda un'altra giurisdizione e non ha nulla a che vedere con il processo civile. Se seguissimo il criterio a cui si riferiva il sottosegretario Vegas, potremmo introdurre in questa legge il processo penale, il processo contabile, il processo del lavoro, il processo minorile e così via. Quindi, insistiamo con la nostra richiesta.

Peraltro, signora Presidente, siccome è tardi e siamo tutti un po' stanchi, non capisco quale sia l'ostinazione a non voler accantonare questi tre articoli che, oggettivamente, pongono problemi molto seri. Non capisco come si possa sostenere che la disciplina dell'Avvocatura dello Stato piuttosto che la materia pensionistica devoluta davanti alla Corte dei conti e quant'altro possano essere inserite in questo provvedimento.

Quanto al rilievo in base al quale si tratterebbe di norme approvate dalla Commissione, la presidente Finocchiaro ha già detto, in modo chiarissimo, che il fatto che siano state approvate in Commissione non soltanto non preclude, ma impone, in virtù della lettera del Regolamento, di esaminare la questione di ammissibilità. Non c'entra nulla, quindi, il fatto che si tratti di norme già approvate in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, in assenza dell'unanimità dell'Aula, non possiamo che continuare i nostri lavori fino alle ore 19, come già annunciato dal presidente Schifani. Anche in questo caso, devo ribadire che il testo è stato trasmesso alla 5ª Commissione, la quale

non ha fatto alcuna osservazione circa l'ammissibilità degli articoli in questione.

LEGNINI (*PD*). Ma non c'entra nulla!

INCOSTANTE (*PD*). Non è vero!

MORANDO (*PD*). Non è competente la 5ª Commissione sulla ammissibilità.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, in questa fase, gli aspetti di ammissibilità, né per questioni regolamentari né per questioni di merito, avrebbero potuto essere presi in esame dalla Commissione bilancio. (*Applausi dei senatori Astore e Legnini*).

Trattandosi di seconda lettura, il Regolamento non ci consente di prendere in esame la questione di ammissibilità che, comunque, sottoponiamo alla Presidenza del Senato. Per questo motivo, non era compito della Commissione bilancio occuparsi di tali questioni in merito al provvedimento in esame in questa sede. (*Applausi del senatore Russo*). Noi abbiamo valutato, come era logico che fosse, con gli esiti che conoscete, soltanto i profili di copertura.

Ho voluto fare questa precisazione perché questo ci impone il Regolamento del Senato nell'ambito della seconda lettura. (*Applausi del senatore Morando*).

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo ritengono di dover proseguire i lavori?

MALAN, *relatore*. Certo, signora Presidente.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora proseguiamo i nostri lavori.

LEGNINI (*PD*). Presidente, ha deciso o no?

PRESIDENTE. Certo, ho deciso: si continua, sentiti il relatore ed il rappresentante del Governo.

MORANDO (*PD*). Ma cosa c'entrano il relatore e il Governo?

PRESIDENTE. Ho già illustrato le argomentazioni, stamattina e anche prima. Continuiamo con le votazioni.

Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S26-*bis*.700. (*Proteste dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti la proposta di stralcio S26-*bis*.700, presentata dal senatore Pardi e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26-*bis*.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Colleghi, per cortesia, ciascuno voti per sé. Rimanete seduti e tranquilli.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, faccia controllare la regolarità del voto.

PRESIDENTE. La senatrice Segretario la sta verificando. È per questo che vi ho invitato a stare tranquilli.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1082

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, noi abbiamo posto una questione molto seria, sulla base delle regole che determinano i nostri lavori.

ASCIUTTI (*PdL*). Siamo già in votazione!

FINOCCHIARO (*PD*). Non faccia così, senatore Asciutti.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, la senatrice Finocchiaro ha chiesto di intervenire. Lasciamola parlare; calma!

FINOCCHIARO (*PD*). Io sono calmissima, signora Presidente.

Abbiamo posto una questione molto seria, con quattro interventi molto argomentati. Il provvedimento non è concluso e abbiamo dimostrato testualmente che stiamo andando a deliberare su materie che inammissibilmente sono state inserite nel testo. Lei avrebbe potuto, signora Presidente, in ragione del fatto che i lavori sul provvedimento continueranno probabilmente fino alla prossima settimana, o accantonare le materie per questa seduta o sospendere la stessa per dieci minuti, per consultare il Presidente del Senato, ma ha ritenuto di non farlo.

Lo avevo annunciato e dunque, quantomeno per ragioni di coerenza, i colleghi della maggioranza resteranno da soli a votare questo provvedimento e, con questo, ad infrangere la legge. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV. I senatori dei Gruppi PD e IdV si apprestano ad abbandonare l'Aula.*)

PRESIDENTE. Ricordo che c'è stato anche l'intervento del Governo, che ha accantonato degli emendamenti. La disponibilità del Governo a risolvere la questione c'è stata.

MORANDO (*PD*). È lei a decidere l'ammissibilità, signora Presidente, non il Governo!

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signora Presidente, facciamo presente ai colleghi – non so dove sia ora la presidente Finocchiaro, ma spero che abbia la compiacenza di ascoltare – che si chiede lo stralcio di una norma introdotta dalla Camera dei deputati. Pertanto, non vedo come potremmo giudicare inammissibile una norma che nell'altro ramo del Parlamento è stata legittimamente varata e approvata. Non voglio fare il professore, ma credo che se questa fosse una sede d'esame, chi ha pronunciato quegli interventi verrebbe ampiamente bocciato.

Ciò premesso, siccome un voto in più o in meno non cambia niente, noi rinunciamo a questa votazione, la faremo martedì, così la presidente

Finocchiaro capirà che ha sostenuto una tesi sbagliata e che non ha subito, da parte nostra, alcuna prepotenza. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, a tutto c'è un limite: la maggioranza può sostenere quello che vuole, ma dire, come ha fatto il presidente Gasparri, che questi articoli sono stati introdotti alla Camera è falso! Pertanto, ritiri quello che ha detto. Ci siamo riferiti ad articoli approvati nelle Commissioni di questo ramo del Parlamento. Quindi, non dica cose non vere e non si riferisca in modo così irridente alla Presidente del nostro Gruppo. Ritiri quello che ha detto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, credo che un minimo di tranquillità d'animo debba essere riportata in un dibattito che altrimenti rischia di andare fuori dai percorsi dell'ordinaria dialettica parlamentare e non se ne capiscono assolutamente i motivi, perchè fino ad ora abbiamo lavorato proficuamente su un testo che è indubbiamente complesso, ma che tutto sommato mantiene un'unità logica indiscutibile.

Dopo la proposta di accantonamento degli ulteriori emendamenti all'articolo 26 del Governo, avanzata nello spirito di massima disponibilità per dare alla Presidenza, che è l'organo preposto alla decisione sull'ammissibilità degli emendamenti, un ulteriore tempo, se lo desidera, per valutare gli emendamenti stessi... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi, il rappresentante del Governo sta intervenendo, vi chiedo cortesemente di ascoltare cosa sta dicendo perché non si riesce a capire nulla.

Prego, signor Sottosegretario.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Rimettendomi sempre alla decisione, che non è e non sarà discussa da parte del Governo, del Presidente del Senato o di chi, allo stato attuale, presiede la nostra Assemblea, il punto in questione è quello di cui all'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del nostro Regolamento, il quale recita: «Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2-*ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5ª Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea». Questo è l'argomento. Il testo è stato proposto dalle Commissioni riunite,

la parte del processo amministrativo è entrata in Commissione e quindi questa è una valutazione che si può fare.

Tale valutazione si può fare alla stregua del comma 2-*bis*, il quale, sostanzialmente, dice che il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili parti, o stralciare parti, accertando se ciascuna di esse «rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente» – e non è questa la fattispecie – «nonché dal Documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare».

Mi permetto, pertanto, di offrire alla valutazione della Presidenza le considerazioni che già avevo avanzato prima, vale a dire che la risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria parla di riforma del processo civile, ma quest'ultima, vista la materia che riguarda i diritti dei cittadini nei confronti di altre parti civili o della pubblica amministrazione, è di per sé inscindibilmente legata a quella del processo amministrativo.

Questo è il punto sostanziale, per cui posso capire le contestazioni quando ci si riferisce al codice di procedura penale, come nel riferimento fatto dal senatore Legnini, che è tutt'altra cosa rispetto alle procedure civili. Oserei dire che anche il processo contabile è strettamente collegato alla procedura civile, perché verte sull'affidabilità e sull'affidamento dei diritti patrimoniali degli individui.

Questo, a mio sommo avviso, è il punto. Quindi, non esiste un problema di incompatibilità di questa parte aggiunta dalle Commissioni rispetto alla finalità contenuta tra i collegati, come individuata dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

Mi permetto semplicemente di offrire queste considerazioni alla Presidenza, affinché possa valutare se sia il caso o meno di cancellare queste norme. Detto questo, se la Presidenza reputa (e credo possa essere formulato un giudizio più rapido rispetto a quello relativo agli emendamenti accantonati) che si possano valutare positivamente queste norme approvate dalla Commissione, il Governo – ovviamente deciderà l'Assemblea – non è sfavorevole a proseguire e a concludere questa parte del disegno di legge al più presto possibile, anche in questa seduta. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, proseguiamo?

GASPARRI (*PdL*). Presidente, concordiamo con il Governo.

PRESIDENTE. Bene; allora, proseguiamo con le votazioni.

Metto ai voti l'articolo 26-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-*ter*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Stante l'assenza dei presentatori, la proposta di stralcio S26-*quater*.700 è decaduta.

Passiamo all'esame dell'articolo 26-*quater*, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche perché su questo articolo in Commissione ne sono stati accolti parecchi.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26-*quater*.700.

Verifica del numero legale

CASSON (*PD*). Chiedo il sostegno a dodici colleghi per la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 3 marzo 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 3 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 17,40*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile (1082)**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 22.

Approvato*(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento
di documenti in forma cartacea)*

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui

quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie» non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI

22.3

PALMIZIO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

MARINO Mauro Maria

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.700

MARINO Mauro Maria, ZANDA, FINOCCHIARO, VITA

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e quotidiani e pe-

riodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

22.701

MARINO Mauro Maria, ZANDA, FINOCCHIARO, VITA

Inammissibile

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.6

PALMIZIO

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

MARINO Mauro Maria

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della

pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.100

ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

"l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria,
PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l'in-

centivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

c) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

d) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

e) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l'accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l'utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

f) prevedere l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

g) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti.

g-bis) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

g-ter) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al sistema pubblico di connettività.

EMENDAMENTI

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 23.1

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata».

23.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-quater) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 erogino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;».

23.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-quater) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;».

23.9

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario ad acta per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

ORDINE DEL GIORNO

G23.700

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che l'articolo 23, dell'A.S. 1082 in esame individua i principi e i criteri direttivi per l'esercizio di una delega legislativa volta a riformare il Codice dell'amministrazione digitale;

tenuto conto, altresì, della particolare rilevanza conferita dal provvedimento in esame alle applicazioni informatiche nell'ambito del piano industriale della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere idonee modalità e forme di risarcimento del danno, quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 23-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 23-bis.

Approvato

(Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO

23-bis.700

BENEDETTI VALENTINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

b) al comma 3, dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1»;

c) al comma 4 dopo le parole: «posta elettronica certificata» aggiungere le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 1».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 23-BIS

23-bis.0.700

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Dopo l'articolo 23-bis, inserire il seguente:

«Art. 23-ter.

(Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

1. All'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5:

1) dopo le parole: "di posta elettronica certificata" aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 6:

1) nel primo periodo, sopprimere la parola: "unicamente";

2) dopo le parole: "decreto legislativo n. 82 del 2005," aggiungere le seguenti: "o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,"».

ARTICOLI 24 E 24-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 24.

Approvato

(VOIP e Sistema pubblico di connettività)

1. Al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 78, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo *internet*» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all'articolo 83 del medesimo codice.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004.

3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010, l'adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche *on line*, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione pubblica.

4. All'attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell'informazione, e non ancora programmate.

5. All'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative».

Art. 24-bis.

Approvato

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24-BIS

24-bis.0.300 (già 26.0.1000)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 24-bis inserire il seguente:

«Art. 24-ter.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro)*. 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende

ospedaliera e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 - da stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 - è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in

favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali.".

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

ARTICOLI 25 E 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 25.

Approvato

(Riallocazione di fondi)

1. Le somme di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (*wireless*), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime *de minimis*, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all'attuazione di accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo

precedente le risorse finanziarie per l'anno 2009 di cui all'articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

4. All'articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

Art. 26.

Approvato

(Modifica agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e risparmio energetico)

01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *m*), *p*) e *r*) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,»;

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

1. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 26

26.0.700

VIZZINI

Inammissibile

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le società non quotate a totale partecipazione pubblica, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e quelle comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, inserite nel suddetto conto economico consolidato della pubblica amministrazione, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai predetti commi"».

26.0.250

D'ALÌ

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" *sono inserite le seguenti*: "e dei consulenti del lavoro"».

26.0.4

BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.0.4

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 26.0.8/1

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 26.0.8/1

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e»

26.0.8

COSSIGA

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Ritirato e trasformato nell'odg G26.0.9*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11

D'ALIA

Decaduto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

«1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.3000

IL GOVERNO

Accantonato*Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:*

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter. - *(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)*. - 1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui

organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

26.0.4000

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

26.0.5000

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;

c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;

d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;

e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie;

f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati;

g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato an-

nualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e *c)* e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente».

26.0.6000

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'am-

biente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera *g*). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

26.0.6000 (testo 2)

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161.

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti;

c) predispone con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni;

e) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

f) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici;

g) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni;

h) predispone periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori;

i) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore;

l) predispone annualmente una relazione al Parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta;

m) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

n) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi;

o) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima;

p) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza;

q) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

4) livelli di qualità dei servizi erogati;

5) tariffe applicate;

6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi;

r) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lettera q). In caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. 8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

26.0.7000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)

Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini pre-

visti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre 2009 per gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno 2010 per gli elenchi annuali".».

26.0.8000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti".»

26.0.9000

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. 1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizioniere è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione regionale.

4. Lo spedizioniere deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione regionale, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane".

Presso ciascuna Direzione regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione regionale medesima.

2. All'articolo 46, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola: "circoscrizione" sono sostituite rispettivamente con la parola: "regionale" e con le parole: "direzione regionale".

3. All'articolo 51, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: "circoscrizionale" è sostituita con la parola: "regionale".».

26.0.550

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:

- al comma 1, lettera *d*), la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola: "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre"».

26.0.551 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva

F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a*), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità."».

26.0.551 (testo 3)

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a*) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a euro 47.000,00 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità e non né pregiudica le relative finalità."».

26.0.800 (già em. 2.0.700)

VALLARDI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA

Accantonato*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis. - 1. Per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, i comuni possono usufruire del servizio di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'articolo 150 della legge n.244/07 per gli impianti di cui sono proprietari, senza tener conto, in deroga alla Delibera AEG 28/06, dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete».

ORDINI DEL GIORNO

G26.0.4 (già em. 26.0.4)

BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del codice civile «il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»: le azioni proprie devono essere computate ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi. Il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze costituisce ragione specifica della norma, che con ciò si propone di evitare che l'acquisto di tali azioni (frutto dell'impiego di risorse comuni) rafforzi indebitamente il potere delle maggioranze in assemblea, abbassando i *quorum* assembleari (ossia il numero di voti necessari per raggiungere la maggioranza); la disposizione citata è stata in tutto confermata dalla riforma del diritto societario;

tuttavia, l'introduzione del nuovo articolo 2368, comma 3, del codice civile pone qualche incertezza interpretativa in ordine al campo di applicazione dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, del codice civile «Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono

computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni (e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi) non sorto computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». È chiaro che la norma sulle azioni proprie rappresenta una disposizione speciale rispetto all'articolo 2368, comma 3, del codice civile. Quest'ultima regolamenta, infatti, in generale il computo delle azioni per le quali il voto non può essere esercitato, e fa espressamente salva ogni diversa previsione di legge;

con terminologia innovatrice, l'articolo 2368, comma 3, del codice civile, dispone che le azioni per le quali il voto non può essere esercitato non si computano «ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». L'innovazione terminologica consiste nella distinzione, nell'ambito dei *quorum* deliberativi (ossia delle quote di voti favorevoli necessari per deliberare), tra maggioranze e quote di capitale richieste per l'approvazione della deliberazione;

come detto, l'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile, è rimasto invariato e continua a richiedere il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle quote richieste per le deliberazioni dell'assemblea;

la diversa formulazione utilizzata oggi nelle due disposizioni in parola può dare adito a incertezze interpretative, e in particolare far ritenere che le azioni proprie non debbano essere computate ai fini del calcolo delle maggioranze. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con *ratio* e finalità della norma;

onde evitare incertezze circa la corretta applicazione della norma, si propone di aggiornare il testo dell'articolo 2357-ter, comma 2, secondo periodo, del codice civile raccordandolo con la nuova formulazione dell'articolo 2368, comma 3. nel seguente modo: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»,

impegna il Governo a valutare le richiamate modifiche al libro V del Codice civile in occasione dell'esame del provvedimento volto a recepire la direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, che dovrà essere recepita dall'Esecutivo entro il mese di agosto 2009.

(*) Accolto dal Governo.

G26.0.9 (già em. 26.0.9)

TOFANI, BONFRISCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 26.0.9.

(*) Accolto dal Governo.

**ARTICOLO 26-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE**

Art. 26-bis.

Approvato*(Disposizioni concernenti la Corte dei conti)*

1. In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione. Il giudice unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. È soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

PROPOSTA DI STRALCIO

S26-bis.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinta

Stralciare l'articolo.

ARTICOLI 26-TER E 26-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 26-ter.

Approvato

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

Art. 26-*quater*.

(Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio

di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

PROPOSTA DI STRALCIO

S26-quater.700

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Decaduta

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

26-quater.700

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

26-quater.100

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legisla-

tivi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26-quater.101

D'ALIA

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, temperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni or-

dine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assentibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato è impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26-quater.701

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

26-quater.102

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26-quater.103

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26-quater.104

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26-quater.105

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26-quater.106

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

Allegato B

Intervento della senatrice Bonfrisco sull'emendamento 26.0.4 al disegno di legge n. 1082

Ai sensi dell'articolo 2351-ter, comma 2, codice civile «il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea»: le azioni proprie devono essere computate ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi. Il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle maggioranze costituisce ragione specifica della norma, che con ciò si propone di evitare che l'acquisto di tali azioni (frutto dell'impiego di risorse comuni) rafforzi indebitamente il potere delle maggioranze in assemblea, abbassando i *quorum* assembleari (ossia il numero di voti necessari per raggiungere la maggioranza).

La disposizione citata è stata in tutto confermata dalla riforma.

Tuttavia, l'introduzione del nuovo articolo 2368, comma 3, codice civile, pone, qualche incertezza interpretativa in ordine al campo di applicazione dell'articolo 2351-ter, comma 2, codice civile. Ai sensi dell'articolo 2368, comma 3, codice civile, «Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni (e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi) non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». È chiaro che la norma sulle azioni proprie rappresenta una disposizione speciale rispetto all'articolo 2368, comma 3, codice civile. Quest'ultima regolamenta, infatti, in generale il computo delle azioni per le quali il voto non può essere esercitato, e fa espressamente salva ogni diversa previsione di legge.

Con terminologia innovatrice, l'articolo 2368, comma 3, codice civile, dispone che le azioni per le quali il voto non può essere esercitato non si computano «ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione». L'innovazione terminologica consiste nella distinzione, nell'ambito dei *quorum* deliberativi (ossia delle quote di voti favorevoli necessari per deliberare), tra maggioranze e quote di capitale richieste per l'approvazione della deliberazione.

Come detto, l'articolo 2357-ter, comma 2, codice civile, è rimasto invariato, e continua a richiedere il computo delle azioni proprie ai fini del calcolo delle quote richieste per le deliberazioni dell'assemblea.

La diversa formulazione utilizzata oggi nelle due disposizioni in parola può dare adito a incertezze interpretative, e in particolare far ritenere

che le azioni proprie non debbano essere computate ai fini del calcolo delle maggioranze. Tale interpretazione si porrebbe in contrasto con *ratio* e finalità della norma.

Onde evitare incertezze circa la corretta applicazione della norma, si propone di aggiornare il testo dell'articolo 2357-*ter*, comma 2, secondo periodo, codice civile, raccordandolo con la nuova formulazione dell'articolo 2368, comma 3, nel seguente modo: «Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea».

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1082. Em. 22.4, Marino Mauro Maria	231	230	000	088	142	116	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1082. Em. 23.8, Belisario e altri	226	225	000	084	141	113	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1082. Em. 23.9, Belisario e altri	224	223	000	083	140	112	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
ADAMO MARILENA	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO			
AGOSTINI MAURO			
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	C
ALICATA BRUNO	C	C	C
ALLEGRI NI LAURA	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO			
ANDRIA ALFONSO	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C
BELISARIO FELICE			
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C
BIANCHI DORINA	F	F	F
BIANCO ENZO	F		
BIANCONI LAURA	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C
BONINO EMMA			
BORNACIN GIORGIO	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
BOSONE DANIELE	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C
BRUNO FRANCO			
BUBBICO FILIPPO			
BUGNANO PATRIZIA			
BUTTI ALESSIO	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE			
CAGNIN LUCIANO	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	M	M	M
CAMBER GIULIO	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C
CARLINO GIULIANA		F	F
CARLONI ANNA MARIA			
CAROFIGLIO GIOVANNI			
CARRARA VALERIO	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	C
CASELLI ESTEBAN JUAN	C	C	C
CASOLI FRANCESCO	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C
CERUTI MAURO			
CHIAROMONTE FRANCA			
CHITI VANNINO	M	M	M
CHIURAZZI CARLO	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C
CINTOLA SALVATORE	F	F	
COLLI OMBRETTA	C	C	C
COLLINO GIOVANNI	C	C	C
COLOMBO EMILIO			
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C
CONTINI BARBARA	C	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
COSSIGA FRANCESCO			
COSTA ROSARIO GIORGIO	C		
CRISAFULLI VLADIMIRO			
CUFFARO SALVATORE	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO			
D'AMBROSIO GERARDO			
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C
DE CASTRO PAOLO	F		
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	M	M	M
DELLA MONICA SILVIA			
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO			
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C
DI NARDO ANIELLO			
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C
DINI LAMBERTO			
DIVINA SERGIO	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F		F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C
FERRARA MARIO	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
FIRRARELLO GIUSEPPE	M	M	M
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F
FLERES SALVO	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	M	M	M
FOLLINI MARCO			
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F
FRANCO PAOLO			
FRANCO VITTORIA			
GALIOTO VINCENZO	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO			
GASBARRI MARIO	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C
GHEDINI RITA	F		F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F
GIARETTA PAOLO			
GIORDANO BASILIO	M	M	M
GIOVANARDI CARLO	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C
GRANAIOLO MANUELA	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO			
ICHINO PIETRO	F		
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F
LATORRE NICOLA			
LATRÓNICO COSIMO	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C
LEDDI MARIA		F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA			

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
LI GOTTI LUIGI	F	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F
LUSI LUIGI	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA			
MALAN LUCIO	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANTOVANI MARIO	C	C	C
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C
MARCENARO PIETRO			
MARCUCCI ANDREA			
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO			
MARINO MAURO MARIA	F	F	F
MARITATI ALBERTO			
MARTINAT UGO	M	M	M
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F
MASSIDA PIERGIORGIO	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	P	P	P
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO			
MILANA RICCARDO			
MOLINARI CLAUDIO			
MONGIELLO COLOMBA			
MONTANI ENRICO	M	M	M
MONTI CESARINO	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C
NANIA DOMENICO			
NEGRI MAGDA	F	F	F

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
NEROZZI PAOLO			
NESPOLI VINCENZO	C	C	M
NESSA PASQUALE	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C
ORSI FRANCO	M	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	M	M	M
PARAVIA ANTONIO	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO			
PETERLINI OSKAR			
PICCIONI LORENZO	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F
PININFARINA SERGIO			
PINOTTI ROBERTA	F	F	F
PINZGER MANFRED			
PISANU BEPPE	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI			
PITTONI MARIO	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	C
PONTONE FRANCESCO			
PORETTI DONATELLA			
POSSA GUIDO	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F		
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C
RANDAZZO NINO			
RANUCCI RAFFAELE			
RIZZI FABIO	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
RUSSO GIACINTO	F	F	F
RUTELLI FRANCESCO	F	F	F
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C
SBARBATI LUCIANA			
SCALFARO OSCAR LUIGI			
SCANU GIAN PIERO	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C
SCHIFANI RENATO			
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA			
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	M	M	M
STIFFONI PIERGIORGIO	M	M	M
STRADIOTTO MARCO	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C
THALER AUSSERHOFER HELGA			
TOFANI ORESTE	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE			
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F
TORRI GIOVANNI	M	M	M
TOTARO ACHILLE	C	C	C
TREU TIZIANO			
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C

Seduta N. 0161 del 26/02/2009 14.23.39 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
VERONESI UMBERTO			
VETRELLA SERGIO	C	C	C
VICARI SIMONA	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C
VILLARI RICCARDO	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F
VITALI WALTER			
VIZZINI CARLO	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	
ZANETTA VALTER	C	C	C
ZAVOLI SERGIO			

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Caliendo, Caligiuri, Carrara, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Davico, Dell'Utri, Fluttero, Giordano, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Martinat, Messina, Montani, Mugnai, Nespoli, Orsi, Palma, Pera, Pisanu, Scarabosio, Stancanelli, Vicari e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Chiti, per attività di rappresentanza del Senato; Papania, per attività della 8^a Commissione permanente;

De Gregorio, per attività della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato; FIRRARELLO, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Del Vecchio e Stiffoni, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione; Torri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Ferrara Mario, Bonfrisco Anna Cinzia, Galioto Vincenzo, Germontani Maria Ida, Azzollini Antonio, Dell'Utri Marcello

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413)

(presentato in data 26/2/2009);

senatori Fleres Salvo, Alicata Bruno, Ferrara Mario, Bonfrisco Anna Cinzia, Galioto Vincenzo, Germontani Maria Ida, Dell'Utri Marcello

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riduzione della composizione dei Consigli e delle Giunte, di semplificazione e di ridefinizione delle rispettive competenze (1414)

(presentato in data 26/2/2009);

senatori Camber Giulio, Scarpa Bonazza Buora Paolo, Allegrini Laura, Ciccolani Angelo Maria, Baldini Massimo, Bevilacqua Francesco, Saltamartini Filippo, Bornacin Giorgio, Piscitelli Salvatore, Latronico Cosimo, Vicari Simona, Gallone Maria Alessandra, Saro Giuseppe

Istituzione dell'Albo delle città d'arte e del Fondo per le città d'arte (1415)

(presentato in data 26/2/2009);

senatore D'Alia Gianpiero

Disposizioni in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici e per la disciplina della separazione contabile delle gestioni previdenziali e assistenziali (1416)

(presentato in data 26/2/2009);

senatori Castro Maurizio, Di Stefano Fabrizio, Coronella Gennaro, Giuliano Pasquale, De Eccher Cristiano, Spadoni Urbani Ada

Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417)

(presentato in data 26/2/2009).

Inchieste parlamentari, annunzio

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore:

Digilio. – «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività del Centro Oli Agip di Viggiano e sull'attività di estrazione e di ricerca degli idrocarburi in Val d'Agri e nel Sauro-Camastra» (*Doc. XXII, n. 14*).

Progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM 2008 704 definitivo)(atto comunitario n. 27) è stata deferita – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – alla 6^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM 2008 815 definitivo) (atto comunitario n. 28) è stata deferita – ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento – alla 1^a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3^a e 14^a.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 3 febbraio 2009, ha inviato il testo di quindici risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 12 al 15 gennaio 2009. È stata trasmessa altresì una dichiarazione scritta che ha raccolto e firme della maggioranza dei deputati del Parlamento europeo:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'Ame-

rica sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (*Doc. XII, n. 220*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 8ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con i Balcani occidentali (*Doc. XII, n. 221*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 10ª Commissione permanente;

una risoluzione sulle prospettive di sviluppo del dialogo civile dopo il trattato di Lisbona (*Doc. XII, n. 222*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (*Doc. XII, n. 223*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla PCP e l'approccio ecosistemico alla gestione della pesca (*Doc. XII, n. 224*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione sul lavoro nella pesca - 2007, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Convenzione 188) (*Doc. XII, n. 225*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 9ª e alla 11ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (*Doc. XII, n. 226*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sullo sviluppo del Consiglio per i diritti umani delle nazioni Unite e il ruolo dell'Unione europea (*Doc. XII, n. 227*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001) (*Doc. XII, n. 228*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul controllo di bilancio dei fondi dell'unione europea in Afghanistan (*Doc. XII, n. 229*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione concernente il recepimento e l'applicazione della direttiva 2002/73/CE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (*Doc. XII, n. 230*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla situazione nella Striscia di Gaza (*Doc. XII, n. 231*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla strategia dell'unione europea nei confronti della Bielorussia (*Doc. XII, n. 232*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione su Srebrenica (*Doc. XII, n. 233*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente;

una risoluzione sull'Iran: il caso di Shirin Ebadi (*Doc. XII, n. 234*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una dichiarazione scritta sulla fibromalgia (*Doc. XII, n. 235*). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Interrogazioni

NEGRI, PEGORER, SCANU. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

la legge 23 agosto 2004, n. 226, ha previsto la sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva;

in particolare, l'articolo 16, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2020, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata annuale o in rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

considerato che risulta agli interroganti che i termini della presentazione delle domande di partecipazione al bando di arruolamento riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate che consente la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dei gradi iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, sono stati prorogati

a causa del ridotto numero di domande di partecipazione pervenute rispetto ai posti banditi,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui è stata prevista la proroga dei termini precedentemente fissati per l'arruolamento per l'anno 2009 dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate;

in particolare, se corrisponda al vero che le domande di partecipazione pervenute entro il termine inizialmente fissato siano state fortemente al di sotto di ogni aspettativa;

infine, se il Governo, alla luce dell'esperienza maturata a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, non ritenga opportuno rivedere le modalità di reclutamento per l'accesso alle carriere iniziali di Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa al fine di ampliare la platea dei soggetti ammessi al reclutamento.

(3-00577)

RANUCCI, ZANDA, RUTELLI, GASBARRI, DELLA SETA, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CIARRAPICO, GRAMAZIO, PARAVIA.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sull'isola di Ventotene, nella notte tra il 31 ottobre e il 1º novembre 2008 si è verificato il crollo di uno dei contrafforti di sostegno al muro perimetrale, lato Porto romano, della ex caserma di pubblica sicurezza, in località Granili;

il Comune di Ventotene (Latina), nella persona dell'architetto Luigi Cirillo, Capo Area tecnica e gestione del territorio facente funzioni, la mattina del 1º novembre 2008 svolgeva un sopralluogo per verificare lo stato dei siti interessati dal crollo;

nella relazione svolta dall'architetto Cirillo si evidenziava che il crollo del contrafforte era stato causato dalle infiltrazioni di acqua piovana che ne hanno causato l'inefficienza strutturale ed il successivo collassamento; inoltre, la stessa relazione denunciava forti criticità su tutta l'area interessata dal crollo, visto che la caserma è situata al di sopra del Porto romano punto di passaggio dell'unica strada pedonale e veicolare all'isola dal Porto nuovo, ma soprattutto perché si è rilevato che il muro perimetrale, sostenuto dai contrafforti, presentava degli assottigliamenti in vari punti a causa di dilavamento ed erosione eolica con distaccamento delle pietre di tufo che ne costituiscono la struttura portante;

in conclusione, la relazione stabiliva che l'intera struttura muraria dell'ex caserma era in condizioni statiche precarie, a rischio di crollo, e che avrebbe messo in serio pericolo la pubblica incolumità e la mobilità dell'isola;

in data 11 novembre 2008, il Sindaco di Ventotene, dottor Giuseppe Assenso, in seguito alla relazione dell'Ufficio tecnico comunale e a seguito di gravi e ulteriori smottamenti e pericoli di crolli diffusi che

hanno interessato varie zone dell'isola, chiedeva con la massima urgenza un sopralluogo congiunto con gli organi competenti della Regione Lazio ed in particolare: Direzione regionale infrastrutture – Area genio civile di Latina, dipartimento infrastrutture, Direzione regionale Protezione civile;

il 20 e 21 novembre 2008, la Regione Lazio, tramite gli organi deputati, svolgeva il sopralluogo richiesto e successivamente, in data 5 dicembre 2008, trasmetteva la relazione finale al Comune di Ventotene e agli organi regionali competenti per l'impegno di spesa; oltre a prendere atto della precaria situazione d'emergenza, nelle conclusioni sottolineava la necessità di uno studio geologico come base per poter valutare gli interventi possibili per ripristinare le aree interessate dalla calamità;

il 27 e 28 novembre una violenta burrasca ha nuovamente interessato l'isola, con forti venti e impetuose mareggiate, provocando smottamenti e cedimenti di muri di contenimento stradali e di proprietà private, danni alle abitazioni, alle linee elettriche, idriche e fognarie; inoltre l'isola ecologica rifiuti solidi urbani realizzata in legno e ferro, sita sul Porto Nuovo, è stata completamente demolita e trascinata in mare insieme all'automezzo addetto alla raccolta, così come diverse imbarcazioni private, poste sulla banchina, tirate a secco per l'inverno, sono state distrutte e affondate a causa della devastante intensità delle grosse onde;

i danni maggiori si sono riscontrati sull'intero Porto nuovo, unico porto di collegamento con la terra ferma, ma tutta l'isola è stata lacerata dalle perturbazioni eccezionali;

nei giorni successivi alla forte mareggiata, personale del Ministero dell'interno e delle infrastrutture e trasporti (sommatori dei Vigili del fuoco, Guardia costiera) è intervenuto per la rimozione degli ostacoli caduti in mare che rendevano pericolose le manovre delle navi di collegamento di linea;

a causa dei devastanti eventi atmosferici, in data 29 novembre 2008 il Sindaco di Ventotene ha emesso l'ordinanza n. 12 con cui ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio, comunicando tale provvedimento agli organi istituzionali competenti;

in data 15 gennaio 2009 il Comune di Ventotene faceva pervenire alle istituzioni competenti (Presidente Provincia di Latina, Regione Lazio-Dipartimento infrastrutture, Direzione regionale infrastrutture – Area genio civile di Latina, Direzione regionale di Protezione civile) la relazione riepilogativa dei danni causati dalla calamità naturale che ammontano a circa 6.000.000 euro e con Atti paralleli richiedeva agli stessi i contributi necessari a sostegno delle opere da realizzare in «somma urgenza»;

inoltre, il 7 febbraio 2009, per gli effetti differiti nel tempo della calamità naturale, si è verificata una frana che ha interessato un tratto del costone adiacente alla strada comunale di via Parata Grande rendendo definitivamente pericolante il muro perimetrale e la stessa via;

considerato che l'isola di Ventotene è tutelata ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1999 quale «Riserva naturale statale ed area ma-

rina protetta» nonché sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni, si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di realizzare un piano straordinario di interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'isola di Ventotene con lo scopo di scongiurare seri pericoli per l'incolumità degli abitanti e preservare il patrimonio naturalistico ed ambientale che risulta essere l'essenza vitale dell'isola;

se e quali provvedimenti intenda attuare a sostegno dell'isola di Ventotene ed in particolar modo a supporto delle imprese che operano nel settore turistico dato che, a seguito degli eventi calamitosi, la già fragile economia di questo territorio rischia di indebolirsi ancora di più.

(3-00578)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, SANGALLI, TOMASELLI, ROSSI Paolo, GARRAFFA, SBARBATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

da varie fonti (Organizzazione mondiale del turismo – OMT, Touring Club, Istat, Federturismo) si denuncia la crisi del turismo e in particolare la flessione del 10 per cento delle presenze alberghiere nel primo trimestre 2009, mentre si stima una diminuzione del 2,5 per cento degli arrivi e di 4,5 miliardi di euro di introiti nell'anno 2009;

il turismo fa i conti con una recessione mondiale che colpisce anche questo settore, ma l'Italia, secondo l'OMT, soffre di una situazione di crisi già da molti anni, tra il 1995 e il 2006 infatti la quota italiana sul turismo mondiale è passata dal 6,8 per cento al 4,9, e le previsioni confermano il permanere anche in futuro di questa tendenza alla perdita di quote di mercato;

tra le iniziative del Governo c'è l'attuazione dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo», che istituiva un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico;

il 21 ottobre 2008, è stato emanato il decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 2, comma 193, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di impiego delle risorse relative ai buoni vacanza;

l'articolo 2 del citato decreto prevede che la gestione dell'acquisto e della distribuzione dei buoni vacanza possa essere data in convenzione dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficacia e senza previsione di corrispettivo ma con il riconoscimento delle sole spese documentate, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e alle associazioni *non profit* che possiedano com-

provata esperienza nella gestione a livello nazionale di un sistema di buoni vacanze, ma non specifica quali siano i criteri di individuazione delle predette associazioni *non profit*;

l'articolo 4 del decreto definisce gli aventi diritto, ovvero i nuclei familiari che si trovino nelle condizioni socio-economiche indicate nella tabella allegata: si va dai singoli con un reddito fino a 20.000 euro lordi che potranno usufruire di un massimo di 225 euro di buoni vacanza, alle famiglie di quattro componenti e oltre, con un reddito fino a 35.000 euro lordi che potranno usufruire di un contributo massimo di 553,50 euro, insufficienti per stimolare le fasce più deboli della popolazione ad accedere ad un periodo di ferie;

l'articolo 5 del decreto stabilisce che i buoni vacanza acquisiti con le modalità e con il contributo statale non possono essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all'ultima settimana di agosto e nell'ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo, da ciò si evince che dei buoni potranno usufruire esclusivamente coloro che sono liberi di andare in vacanza nei periodi di bassa stagione,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri intenda assumere per aumentare le risorse destinate ai buoni vacanza, i livelli massimi di reddito in relazione ai quali si può accedere al contributo statale e la quota stessa del contributo di cui possono usufruire gli aventi diritto;

in che modo intenda stabilire i criteri di individuazione delle associazioni *non profit* che possiedono comprovata esperienza nella gestione a livello nazionale di un sistema di buoni vacanze ai fini dell'affidamento della gestione dei buoni stessi;

quali iniziative intenda assumere per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici interni, anche attraverso un'intesa con le associazioni imprenditoriali al fine di diluire nell'arco di più mesi la chiusura delle industrie nazionali, favorendo in tal modo lo sviluppo del turismo nella bassa stagione e l'utilizzo effettivo dei buoni vacanza da parte di una vasta platea di aventi diritto.

(3-00579)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il decreto legislativo n. 504 del 1992, che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili (ICI), all'art. 8, comma 1, prevede una riduzione del 50 per cento dell'imposta dovuta per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

il comma 2 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, una certa somma (ultimamente pari a 103

euro), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

a partire dal 2008 il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, ha abolito l'ICI sulla prima casa, escludendo da tale esenzione solo abitazioni di particolare pregio;

a seguito dell'evento sismico che ha colpito il Molise nel corso del 2002, la disciplina normativa sopra richiamata ha prodotto una situazione oggettivamente paradossale che vede penalizzati i proprietari di unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, rese inagibili dal terremoto;

considerato che:

per la quasi totalità di detti proprietari la non applicabilità, per il periodo 2003-2007, della detrazione di 103 euro per l'abitazione principale si è rivelata penalizzante rispetto alla riduzione del 50 per cento dell'imposta dovuta per fabbricati inagibili. In linea teorica ne avrebbero tratto beneficio solo i proprietari di abitazioni di particolare valore catastale per i quali la riduzione del 50 per cento dell'ICI risultava superiore al beneficio della detrazione. A partire poi dal 2008, con la totale esenzione dall'ICI degli immobili adibiti ad abitazione principale, la penalizzazione ha riguardato l'universalità degli interessati;

da tutto ciò scaturisce un elemento di ulteriore disagio per larghe fasce della popolazione molisana colpita dalla sciagura – in un momento, peraltro, di particolari difficoltà economiche – che sta provocando un profondo malessere tra i cittadini del Molise, i quali ritengono di aver subito e di continuare a subire un'iniqua penalizzazione sulla base di una norma che probabilmente, all'atto della sua formulazione, non ha tenuto conto di situazioni del tutto peculiari,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra descritta;

se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di sostenere la popolazione molisana coinvolta dalla calamità naturale dell'ottobre 2002;

se non ritenga giusto rendere applicabile l'esenzione prevista per l'abitazione principale nei casi di unità immobiliari rese inagibili a seguito di evento sismico.

(4-01194)

LANNUTTI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa, risulta all'interrogante che nel 1998, a seguito di un grave infortunio sul lavoro, un operaio di Tollo (Chieti) ha subito gravi ustioni, un trauma toracico e gravi lesioni all'udito;

in prima battuta, l'Inail gli ha riconosciuto un'invalidità pari all'otto per cento;

il lavoratore ha fatto ricorso, pertanto, al giudice del lavoro ai fini dell'accertamento di un'invalidità permanente coerente con i danni riportati;

secondo la difesa, il consulente nominato dal giudice, per negligenza inspiegabile, ha impiegato anni prima di effettuare la visita, di fatto avvenuta soltanto nel novembre 2003 e conclusasi con un giudizio negativo circa lo stato di invalidità del lavoratore;

nel 2005, il giudice ha respinto il ricorso contro il quale non è stato proposto l'appello, e ciò ha comportato la formazione del giudicato sulla controversia;

nel luglio 2007, il lavoratore ha recuperato casualmente nella sua cartella assicurativa un certificato redatto dai medici dell'Inail, datato all'ottobre 2000, nel quale gli veniva riconosciuta, per l'ipoacusia derivata dall'incidente, una percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica pari al 17 per cento con diritto a una rendita vitalizia;

il documento sopraccitato non era mai stato prodotto in giudizio dall'Inail;

a seguito del ricorso per revocazione straordinaria *ex* articolo 395 del codice di procedura civile, l'Inail si è vista condannata a corrispondere il vitalizio dovuto al lavoratore unitamente agli arretrati e interessi per i precedenti otto anni;

come ha statuito il giudice, l'istituto ha omesso di produrre in giudizio il provvedimento di riconoscimento dei postumi invalidanti nella misura del 17 per cento, documento che avrebbe indotto il primo giudice a riconoscere il diritto del ricorrente e a prendere atto che tale diritto veniva spontaneamente riconosciuto dall'Istituto previdenziale e a dichiarare cessata la materia del contendere;

gli ispettori dell'Inail agiscono in veste di pubblici ufficiali e, come tali, sono titolari di poteri di ispezione, accertamento, diffida e contestazione, ma anche di specifici doveri, la cui inosservanza li rende passibili anche di sanzioni penali;

l'Inail, al pari di altri istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, è titolare di un potere di vigilanza teso a prevenire ed impedire atti illeciti contrari ai suoi scopi istituzionali,

si chiede di sapere quali azioni di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, a fronte di questo sconcertante caso di mala burocrazia con conseguente danno erariale, per accertare eventuali responsabilità disciplinari, civili e contabili, trattandosi di un episodio che certamente si pone in contrasto con le politiche di riduzione dei costi e di razionalizzazione della spesa e di una maggior efficienza generale del servizio.

(4-01195)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da un paio di anni Enel S.p.A. ha iniziato un'ampia politica di acquisizioni di società in vari Paesi (tra cui Russia, Slovacchia, Romania, Grecia, Francia, Messico, USA, Albania e Belgio) che avrebbe portato l'a-

zienda ad accumulare un forte indebitamento il cui ammontare, secondo notizie di stampa, sarebbe passato in un anno da 12 a 53 miliardi di euro;

è di questi giorni la notizia che Enel avrebbe pagato ulteriori 11 miliardi di euro per acquistare dal gruppo spagnolo Acciona il 25 per cento della società energetica Endesa, società di cui Enel già deteneva il 67 per cento;

oltre al forte indebitamento vi sarebbe tutta una serie di ulteriori fattori (investimenti per impianti, imposte, oneri finanziari) che potrebbero causare alla società problemi di sostenibilità nel medio-lungo periodo ed il rischio di un eventuale declassamento del *rating* della società stessa;

tale situazione, anche alla luce dell'attuale congiuntura economica sfavorevole (che investe anche il settore dell'energia), potrebbe creare grave pregiudizio alle prospettive aziendali e dunque agli azionisti, in particolare medio-piccoli,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto esposto in premessa;

in caso affermativo, come i Ministri in indirizzo intendano intervenire nelle opportune sedi.

(4-01196)

NESPOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'università italiana, dopo la discussione e la successiva approvazione della cosiddetta riforma Gelmini (decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008), è stata scossa da un movimento studentesco che ha portato all'occupazione di alcuni atenei e, comunque, a disordini all'interno delle strutture accademiche che, in taluni casi, sono sfociati in scontri tra studenti;

a causa di questi disordini nella facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» sono accaduti eventi che hanno visto coinvolti molti studenti iscritti;

il 25 novembre 2008 presso la Caserma dei Carabinieri di piazza Quattro Giornate a Napoli, i signori Ruggero Maria Savarese, Senatore accademico dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», e il signor Vincenzo Drago, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di facoltà di Lettere e filosofia della Federico II, entrambi iscritti al movimento studentesco di Alleanza nazionale denominato «Azione universitaria», sporgevano denuncia contro ignoti perché vittime di minacce verbali e perché attaccati da scritte sui muri della facoltà firmate dal gruppo «Collettivo Lettere»;

nel particolare caso del signor Ruggero Savarese, gli sono state rivolte minacce di morte. Tale denuncia è stata poi presentata per conoscenza al Preside della Facoltà, professor Arturo De Vivo, ed al Magnifico Rettore dell'ateneo partenopeo, professor Guido Trombetti: durante l'occupazione della facoltà, durata dall'11 al 18 novembre 2008, sono apparse scritte che inneggiavano alla morte del signor Savarese;

il 17 febbraio 2009, a seguito di un'aggressione subita dal signor Ruggero Maria Savarese ad opera di alcuni ragazzi riconducibili al gruppo

denominato «Collettivo Lettere», è stata presentata regolare denuncia presso la Questura di Napoli con allegato referto stilato dai medici dell'ospedale Pellegrini di Napoli che hanno diagnosticato al signor Savarese ferite guaribili in dieci giorni;

il 17 dicembre 2008, durante le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell'Università, il seggio elettorale della facoltà di Lettere e filosofia ubicato presso la sede del corso di laurea di Scienze del servizio sociale, in via Don Bosco 8, è stato distrutto da una quindicina di ragazzi con il volto coperto ed armati di bastone,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ripristinare concretamente le giuste condizioni di sicurezza e democrazia a tutela di tutti gli studenti iscritti all'Università «Federico II» di Napoli, e se non ritenga opportuno convocare il Rettore per un'audizione al fine di comprendere meglio quale sia la natura di questi scontri quotidiani nei quali, loro malgrado, gli studenti di Lettere e filosofia sono ogni giorno coinvolti.

(4-01197)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

la situazione delle carceri siciliane è ormai al collasso: tra le tante problematiche quella che presenta maggiori difficoltà di soluzione riguarda il sovraffollamento che, in alcune strutture, raggiunge livelli preoccupanti;

in particolare il carcere di Mistretta (Messina) e quello di Messina, allo stato, ospitano il doppio dei reclusi rispetto alla capienza prevista, rispettivamente 50 e 450 detenuti;

tra i reclusi, sono in aumento quelli condannati per reati associativi mafiosi, per spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, ma soprattutto per reati attinenti alla sfera sessuale, in particolare quelli di pedopornografia. Il regime di detenzione per questi soggetti richiede una custodia separata dagli altri detenuti, al fine di evitare eventuali ritorsioni sugli stessi ma, non disponendo di spazi è quasi impossibile garantire la reclusione protetta, e dunque la loro incolumità;

presso il carcere di Messina, la condizione dei detenuti della sezione «Cellulare» è quella che desta maggiori preoccupazioni: si tratta di detenuti classificati di «media sicurezza», in totale 111, stipati in celle di circa 10 metri quadri, ognuna delle quali ospita sino a tre persone, con servizi igienici a vista, e prive di riscaldamento;

la Casa circondariale di Messina è l'unica struttura della Sicilia e della Calabria che ospita un centro clinico attrezzato, anche se non sempre sufficiente a garantire le cure ai detenuti che devono, quindi, essere ospitati presso strutture ospedaliere esterne;

i degenti delle strutture ospedaliere esterne al carcere poco apprezzano la presenza di detenuti all'interno delle corsie;

considerato che potrebbero essere istituite presso i presidi ospedalieri apposite sezioni idonee ad ospitare detenuti che necessitino di ricovero, come più volte chieste alle direzioni delle aziende sanitarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione nella parte in cui recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

(4-01198)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4^a Commissione permanente (Difesa):

3-00577, dei senatori Negri ed altri, sui concorsi per l'accesso alle Forze di Polizia.

